

TUTELA ATTIVITÀ NEW



Assicurazione del fabbricato adibito ad attività commerciali

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- MODULO DENUNCIA SINISTRO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona,
C.F. 02655770234 - P. IVA 03740811207 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G. U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Polizza di assicurazione del fabbricato adibito ad attività commerciali
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Società: Arca Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: TUTELA ATTIVITÀ NEW

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie per una copertura completa delle esigenze assicurative dei fabbricati adibiti prevalentemente ad attività di tipo: ufficio, commerciale, artigianale e ricreativa.


Che cosa è assicurato?

- √ Sezione 2 Danni al fabbricato
 - Parte A Incendio e altri eventi: assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato a seguito di incendio, da eventi atmosferici, sociopolitici e altri danni.
 - Parte B Guasti: sono considerati in copertura anche i danni causati, a titolo di esempio, da fenomeno elettrico, acqua condotta e ricerca e riparazione del guasto.
- √ Sezione 3 Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato: offre una copertura dai danni causati accidentalmente ai terzi e derivanti dalla proprietà del fabbricato assicurato.

La società risarcisce fino all'importo stabilito in polizza.


Che cosa non è assicurato?

- × I danni determinati o agevolati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi o di loro collaboratori.
- × Non sono assicurabili i fabbricati all'interno dei quali si svolgono attività di produzione quali a titolo di esempio:
 - di mangimi;
 - mulini per cereali;
 - zuccherifici;
 - vendita, fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d'artificio, confezioni di proiettili, cartucce e simili.


Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie delle presenti Sezioni sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni quali, a titolo di esempio:
- ! Sezione 2 Danni al fabbricato: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! Sezione 3 Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato: i danni a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; derivanti da violazione di contratti di lavoro.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e deve dare immediato avviso del sinistro dal momento in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza facendo poi seguito entro 3 giorni alla denuncia scritta presso la società.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il versamento del premio verrà effettuato tramite addebito in c/c e si può chiedere il frazionamento semestrale o mensile senza alcun onere. L'ammontare del premio varia in funzione delle somme assicurate scelte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale con tacito rinnovo. Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine la polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere inviata alla società, tramite lettera raccomandata e/o fax, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Polizza di assicurazione del fabbricato Adibito ad attività commerciali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Arca Assicurazioni S.p.A.

TUTELA ATTIVITÀ NEW

13 settembre 2019 – ultimo documento disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it
pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it pec. arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2018, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 127,1 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 48,9 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2018, è pari a € 48,3 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 109,0 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 124,8 milioni e a € 119,0 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,41 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. Si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione "Mondo Arca", "Numeri", "Relazione sulla Solvibilità".
<http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/menu/arca/numeri/solvibilita.html>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Somme assicurate

- ✓ Sezione 2 Danni al fabbricato:
 - Parte A - Incendio e altri eventi: fino € 2.000.000,00
 - Parte B - Guasti: fino € 2.500,00
- ✓ Sezione 3 Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato: fino € 500.000,00
 - Inquinamento accidentale: fino al 10% del massimale assicurato

Quali personalizzazioni è possibile attivare?

NON PREVISTE

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

NON PREVISTE

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

NON PREVISTE



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

A integrazione di quanto riportato nel DIP danni non sono assicurabili i fabbricati all'interno dei quali si svolgono le seguenti attività:

- x produzione di mangimi;
- x mulini per cereali;
- x zuccherifici;
- x produzione e vendita di vernici e colori;
- x laboratori cosmetici e chimico farmaceutici;
- x produzione e vendita di oggetti in vimini e sughero;
- x produzione di materiali per asfaltaggio e impermeabilizzazione;
- x cineteatri;

- x supermercati con estensione superiore ai 200 metri quadrati;
- x fabbricati adibiti esclusivamente a deposito o magazzino;
- x discoteche;
- x alberghi;
- x uso agricolo;
- x uso industriale;
- x vendita, fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d'artificio, confezioni di proiettili, cartucce e simili.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Sezione 2 Danni al fabbricato

- ! cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi o di loro collaboratori
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine
- ! causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare
- ! verificatisi in occasione di occupazioni di fabbricati, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri;
- ! da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati
- ! all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- ! a fabbricati in via di completamento o incorso di manutenzione straordinaria
- ! con riferimento agli eventi atmosferici sono esclusi i danni
 - verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici
 - causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
 - gelo, valanghe, slavine
 - cedimento o franamento del terreno
 - subiti da:
 - alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere
 - recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione
 - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro)
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto
 - tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti
 - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine

Per la Parte B - Guasti

A integrazione di quanto previsto per la Parte A - Incendio e altri eventi l'assicurazione non comprende i danni:

Fenomeno elettrico

- ! causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita
- ! verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova
- ! dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate
- ! lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte
- ! causati da usura, manomissione
- ! causati da imperizia, negligenza degli addetti
- ! Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità
 - manutenzione preventiva
 - danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne

Acqua condotta

- ! da umidità e stillicidio
- ! causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici
- ! da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati
- ! conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica

Le garanzie Parte B - Guasti, inoltre, non operano durante l'esecuzione dei lavori di completamento o di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato assicurato.

Sezione 3 Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! da detenzione o impiego di sostanze radioattive
- ! da inquinamento in genere
- ! a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo
- ! da detenzione o da impiego di esplosivi
- ! derivanti da violazione di contratti di lavoro
- ! conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra
- ! provocati da insalubrità dei locali
- ! derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto
- ! derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa
- ! a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose
- ! derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- ! derivanti dalla conduzione del fabbricato assicurato

Non sono considerati terzi ai fini delle assicurazioni Responsabilità civile:

- ! il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente e/o affine con lui convivente
- ! il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino nei rapporti di cui al precedente punto
- ! i "prestatori di lavoro" dell'assicurato
- ! altre persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" dell'assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività svolte all'interno del fabbricato assicurato

Franchigie

- ! € 150,00 per tutte le garanzie di polizza

Scoperti

Sezione 3 Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato:

- ! Inquinamento accidentale: scoperto 10% con il minimo di € 150,00 per ogni sinistro

Carenze


NON PREVISTE


Rivalse


NON PREVISTE


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <i>In caso di sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione alla società tramite il numero verde 800-48.43.43 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta</i>
	Assistenza diretta/in convenzione: NON PREVISTA
	Gestione da parte di altre imprese: NON PRESENTI
	Prescrizione: <i>Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.</i>


Obblighi dell'impresa	<i>Non è contrattualmente previsto un termine entro cui l'Impresa si impegna a liquidare il Sinistro</i>
------------------------------	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Rimborso	<i>NON PREVISTO</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Sospensione	<i>NON PREVISTA</i>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo stipulazione	<i>La disdetta deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax. Il contraente ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi alla sua definizione</i>
Risoluzione	<i>Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e</i>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Il prodotto TUTELA ATTIVITÀ NEW è dedicato alle persone fisiche/giuridiche proprietari o locatari di un fabbricato costituito da locali adibiti ad attività di tipo commerciale, artigianale o ricreativo che intenda assicurarsi per: incendio del fabbricato, responsabilità civile della proprietà con inclusione della garanzia ricorso terzi da incendio</i>	

 Quali costi devo sostenere?	
<i>La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,90% del Premio imponibile</i>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Arca Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com</p> <p>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze <p>Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162)
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Tutela Attività New

Polizza di Assicurazione del fabbricato adibito ad attività commerciali

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 3
1 - Norme che regolano il contratto in generale	p. 5
2 - Danni al fabbricato	p. 8
3 - Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato	p. 13
4 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 16
Norme di legge richiamate in polizza	p. 19
Modulo richiesta di indennizzo	p. 23

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti**

Gentile cliente,

Le presentiamo il nostro prodotto Tutela Attività New: una copertura assicurativa a tutela dell'imprenditore, dei suoi beni immobili e della sua responsabilità in qualità di proprietario del bene assicurato.

Tutela Attività New è un prodotto che offre una copertura completa contro il rischio di incendio del fabbricato indicato in polizza costituito da locali adibiti ad attività di tipo commerciale, artigianale o ricreativo. Il prodotto, inoltre, prevede l'acquisto della garanzia Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato.

Come avrà modo di osservare nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei suoi confronti, abbiamo utilizzato box informativi che, a titolo puramente esemplificativo, le potranno essere utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie incluse nella polizza.

Le anticipiamo che Arca Assicurazioni mette a sua disposizione, in caso di necessità, i seguenti servizi telefonici:



Denuncia sinistri

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ASBESTO: minerale bianchiccio, filamentoso, incombustibile, di cui una specie è l'amianto.

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

DEGRADO: svalutazione del bene o di sue parti o pertinenze dovuto a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

FABBRICATO E SUA DESTINAZIONE D'USO: l'intera costruzione edile o parte di essa costituente i locali adibiti prevalentemente ad attività di tipo uffici, commerciale, artigianale e ricreativa. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico, tende da sole stabilmente ancorate al FABBRICATO, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne audiotelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, con **esclusione degli impianti fotovoltaici installati sul FABBRICATO stesso**. Costituiscono FABBRICATO le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel FABBRICATO o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali del FABBRICATO assicurato), le pertinenze separate.

Sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune qualora venga assicurato un FABBRICATO in condominio.

FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che, per ogni SINISTRO, rimane a carico dell'ASSICURATO.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO.

MAGAZZINO/DEPOSITO: fabbricati adibiti alla custodia di beni mobili propri o altrui.

MANUTENZIONE ORDINARIA: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI COMPLETAMENTO:

- a) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali del FABBRICATO, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
- b) **LAVORI DI COMPLETAMENTO:** si intendono i lavori di posa e costruzione di pavimenti, rivestimenti, pareti interne non portanti, impianti elettrici e idrosanitari, bagni e simili, montaggio di fissi e infissi eseguiti nel FABBRICATO assicurato, facente parte di un edificio strutturalmente ultimato, per completarne la costruzione e renderne possibile l'uso; non si intendono LAVORI DI COMPLETAMENTO i lavori di costruzione di fabbricati (cantieri).

I suddetti lavori (**MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LAVORI DI COMPLETAMENTO**) dovranno essere eseguiti nel rispetto dei relativi documenti tecnici progettuali e delle normative locali o nazionali vigenti in materia e per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi.

MASSIMALE: l'importo stabilito negli specifici articoli di POLIZZA che rappresenta la spesa massima che la SOCIETÀ si impegna a prestare nei confronti dell'ASSICURATO per le relative garanzie e/o prestazioni previste.

MATERIALI A PIÉ D'OPERA: l'insieme di tutti i materiali, compresi i relativi imballaggi, destinati a essere installati nel FABBRICATO durante i LAVORI DI COMPLETAMENTO o di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e temporaneamente depositati nell'ambito del FABBRICATO.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo n. 1888 del Codice Civile.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ.

REGOLA PROPORZIONALE: criterio secondo il quale la SOCIETÀ riduce l'importo da liquidare in caso di SINISTRO nel caso in cui il valore del bene assicurato dichiarato in POLIZZA sia inferiore a quello reale nel momento del SINISTRO stesso.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il SINISTRO.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA: l'importo stabilito negli specifici articoli di POLIZZA che rappresenta la spesa massima che la SOCIETÀ si impegna a prestare nei confronti dell'ASSICURATO per le relative garanzie e/o prestazioni previste in POLIZZA.

TETTO: il complesso degli elementi, portanti e non portanti, destinati a coprire e proteggere il FABBRICATO dagli eventi atmosferici.

1

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate **sono esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA e **valgono esclusivamente** per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il **pagamento del PREMIO** o della rata di PREMIO **è andato a buon fine** l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine, ferme le successive scadenze.

Art. 4 - Durata del contratto ¹ 🔍

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta** da parte dell'ASSICURATO o da parte della SOCIETÀ, la durata del contratto viene **prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax. Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

¹ La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza?

Qualora il contratto sia stipulato "con tacita proroga", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacita proroga" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente²

Il versamento del PREMIO può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, autorizza la banca, “in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti” con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L’eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell’autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla SOCIETÀ almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la SOCIETÀ la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente o mensilmente.

Qualora il CONTRAENTE decida di **optare per il frazionamento mensile del PREMIO, deve comunicarlo all’atto di sottoscrizione della POLIZZA.** Il titolo di emissione avrà una durata compresa tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni, quindi l’importo della prima rata dipenderà dalla data di emissione della POLIZZA. A partire poi dal terzo mese il cliente comincerà a pagare l’importo mensilizzato; pertanto, il primo anno verranno addebitate sul conto corrente del cliente 11 (undici) rate 1 (una) rata alla sottoscrizione + 10 (dieci) rate successive. Per le annualità successive saranno addebitate 12 (dodici) mensilità a partire dal mese di rinnovo.

Art. 9 - Adeguamento del premio

In caso di contratto a tacito rinnovo, la SOCIETÀ, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di PREMIO diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al CONTRAENTE l’ammontare del nuovo PREMIO almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di PREMIO comunicate dalla SOCIETÀ qualora al CONTRAENTE, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto, non dichiara di rifiutare il nuovo PREMIO.

Art. 10 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, la SOMMA ASSICURATA della voce FABBRICATO e il relativo PREMIO sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di settembre dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo aggiornamento) e l’indice del mese di settembre dell’anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

² Cos’è il premio?

Il premio, in un’assicurazione, è il “prezzo” che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del CONTRAENTE, relative a circostanze tali che la SOCIETÀ non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il CONTRAENTE ha agito con dolo o colpa grave (articolo 1892 del Codice Civile).

Se invece il CONTRAENTE ha agito senza dolo o colpa grave, la SOCIETÀ può recedere dal contratto e, in caso di SINISTRO, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il PREMIO convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (articolo 1893 del Codice Civile).

Art. 13 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla SOCIETÀ di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla SOCIETÀ **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 14 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla SOCIETÀ le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la SOCIETÀ è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 15 - Colpa grave

La SOCIETÀ risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui esso deve rispondere ai sensi di legge.

ALTRE NORME

Art. 16 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 17- Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 18 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO**Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione**

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

- Parte A - Incendio e altri eventi;
- Parte B - Guasti.

Parte A - Incendio e altri eventi**Art. 22 - Incendio e altri eventi**

La SOCIETÀ assicura la corresponsione di un INDENNIZZO per i danni materiali e diretti al FABBRICATO indicato in POLIZZA, e al cui interno si svolgono prevalentemente attività di tipo: ufficio, commerciale, artigianale e ricreativa (salvo quelle escluse di cui al successivo Art. 26 - Fabbricati non assicurabili: attività svolta all'interno), in conseguenza di:

- a) **incendio**: inteso come combustione con fiamma fuori di appropriato focolare, compresi il surriscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione;
- b) **fulmine** ed elettricità atmosferica;
- c) **esplosione**: intesa come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica;
- d) **implosione**: intesa come repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
- e) **scoppio**: inteso come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuta a esplosione;
- f) **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché da meteoriti;
- g) **urto di veicoli stradali**, non appartenenti né in uso al CONTRAENTE/ASSICURATO o alle persone di cui deve rispondere;
- h) **bang sonico** causato da aeromobile che supera il muro del suono;
- i) danni cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, dell'ASSICURATO o di chi per lui allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- j) **spese di demolizione e sgombero** (e di trasporto al più vicino scarico) dei residui del SINISTRO cagionato da uno dei rischi assicurati fino alla **concorrenza del 15%** (quindici per cento) dell'INDENNIZZO liquidabile a termini di POLIZZA.

La POLIZZA comprende inoltre, esclusivamente per i fabbricati costruiti o in fase di MANUTENZIONE ORDINARIA, le seguenti garanzie:

- k) **eventi atmosferici**, intendendo per tali: uragani, bufere, tempeste, neviccate, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, i cui effetti siano riscontrabili su una pluralità di enti. **ES** 📅

ES In conseguenza di una grandinata, il fabbricato assicurato riporta danni quantificati in € 1.000,00, sarò indennizzato?

La Società verifica la corrispondenza del valore assicurato del fabbricato e il suo valore di ricostruzione a nuovo.

Indennizzo richiesto → € 1.000,00

Franchigia contrattuale → € 150,00

Risarcimento → € 1.000,00 - € 150,00 = € 850,00

I danni che si verificano al FABBRICATO sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al TETTO, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari, o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici a cose all'aperto o a fabbricati aperti su uno o più lati e sprovvisti e/o incompleti dei serramenti;

- l) **fumo**, fuoriuscito a cagione di guasto improvviso verificatosi negli impianti di produzione e somministrazione del calore, purché tali impianti siano collegati ad appropriati camini mediante appropriate condutture;
- m) **eventi socio politici** quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. La SOCIETÀ risarcisce i danni cagionati da scioperanti o persone che prendano parte attiva a tumulti e sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, danneggiamenti dolosi. Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA e completamento del FABBRICATO

- n) In deroga a quanto indicato all'Art. 27 - Rischi esclusi, punto h), la copertura assicurativa è **operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi**, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO del FABBRICATO assicurato. Durante tali lavori la garanzia è operante limitatamente agli eventi indicati dal presente articolo **esclusi le lettere k) e l) e si intende estesa ai MATERIALI A PIÉ D'OPERA**. Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla Compagnia; per la durata dei lavori, si farà riferimento alla documentazione tecnica e alla documentazione obbligatoria ai fini di legge.

Le garanzie sopra descritte, sono prestate con l'applicazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**.

Parte B - Guasti

Art. 23 - Fenomeno elettrico

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del FABBRICATO assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili ed è prestata per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.

La garanzia Fenomeno Elettrico è prestata **nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo **fino alla concorrenza annua di € 2.500,00 (duemilacinquecento)** previa la detrazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**.

Art. 24 - Acqua condotta

La SOCIETÀ indennizza le spese sostenute per i danni materiali e diretti causati al FABBRICATO da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nei fabbricati assicurati (compresi pluviali e grondaie).
Sono escluse dalla garanzia i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;
- b) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'ASSICURATO.
Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- c) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- d) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel FABBRICATO assicurato in POLIZZA. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille)** per SINISTRO e per anno.

La garanzia Acqua condotta è **prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo **fino alla concorrenza annua di € 2.500,00 (duemilacinquecento)** previa la detrazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**.

Art. 25 - Ricerca e riparazione guasti

La SOCIETÀ indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del FABBRICATO e di impianti, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia "Acqua condotta".

La garanzia Ricerca e riparazione guasti è prestata **nella forma a Primo RISCHIO Assoluto** a Valore a Nuovo **fino alla concorrenza annua di € 2.500,00 (duemilacinquecento)** previa la detrazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 26 - Fabbricati non assicurabili: attività svolta all'interno

Premesso che con la presente POLIZZA sono assicurabili unicamente fabbricati adibiti prevalentemente ad attività di tipo: ufficio, commerciale, artigianale e ricreativa, non sono assicurabili i fabbricati all'interno dei quali si svolgono le seguenti attività:

- a) produzione di mangimi;
- b) mulini per cereali;
- c) zuccherifici;
- d) produzione e vendita di vernici e colori;
- e) laboratori cosmetici e chimico farmaceutici;
- f) produzione e vendita di oggetti in vimini e sughero;
- g) produzione di materiali per asfaltaggio e impermeabilizzazione;
- h) cineteatri;
- i) supermercati con estensione superiore ai 200 (duecento) metri quadrati;
- j) fabbricati adibiti esclusivamente a DEPOSITO o MAGAZZINO;
- k) discoteche;
- l) alberghi;
- m) uso agricolo;
- n) uso industriale;
- o) vendita, fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d'artificio, confezioni di proiettili, cartucce e simili.

Art. 27 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) cagionati con dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO o di loro familiari conviventi o di loro collaboratori;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- d) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- e) verificatisi in occasione di occupazioni di fabbricati, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri;
- f) da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- g) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) a fabbricati in via di completamento o incorso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA salvo quanto stabilito all'Art. 22 - Incendio e altri eventi, punto n);
- i) con riferimento agli eventi atmosferici, Art. 22 - Incendio e altri eventi, punto k), sono esclusi i danni:
 - I) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - II) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, valanghe, slavine;
- cedimento o franamento del terreno;

III) subiti da:

- alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
- recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili;
- beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a SINISTRO);
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Art. 28 - Esclusioni specifiche

Parte B - Guasti

A integrazione di quanto previsto all'Art. 27 - Rischi esclusi,

- per la garanzia Art. 23 - Fenomeno elettrico, **la Società non risponde dei danni:**
 - a) causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
 - b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
 - c) dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto della stipulazione della POLIZZA nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
 - d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
 - e) lampade elettriche ed elettroniche, valvole, resistenze elettriche scoperte;
 - f) causati da usura, manomissione;
 - g) causati da imperizia, negligenza degli addetti;

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del FABBRICATO **sono altresì esclusi** i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
- per la garanzia Art. 24 - Acqua condotta, **la Società non risponde dei danni:**
 - a) da umidità e stillicidio;
 - b) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici.

Inoltre, tali garanzie non operano durante l'esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA del FABBRICATO assicurato.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 29 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il FABBRICATO sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del TETTO combustibili. Il FABBRICATO deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti

esterne e nella copertura del TETTO è tollerata la presenza di materiali combustibili per **non oltre il 20%** delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili. Tali caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore **a 1/10 di quella complessiva**. Sono ammessi anche fabbricati in fase di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, purché in possesso dei requisiti sopra descritti.

Art. 30 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE vale per il territorio della **Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino**.

COSA È ASSICURATO

Art. 31 - Oggetto dell'assicurazione ^{ES} 📄

La SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO nei limiti del MASSIMALE previsto in POLIZZA, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità **di proprietario del FABBRICATO indicato in POLIZZA. Resta esclusa** ogni responsabilità professionale inerente all'attività di chiunque in esso esercitata.

Inoltre, la garanzia comprende anche i danni a terzi conseguenti a:

- a) **spargimento d'acqua o rigurgito di fogne**, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in POLIZZA, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio**;
- b) committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche se eseguiti in economia, relativi al FABBRICATO indicato in POLIZZA, nonché per i LAVORI DI COMPLETAMENTO del FABBRICATO assicurato, per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi;
- c) **committenza a terzi dei lavori e servizi** inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza del FABBRICATO dell'ASSICURATO, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- d) **proprietà di spazi adiacenti al FABBRICATO** anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi;
- e) **inquinamento accidentale** cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in POLIZZA; tale estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE assicurato e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 (centocinquanta) per ogni SINISTRO;
- f) **danni indiretti cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali)** dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi, fino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE assicurato con il minimo di € 150,00 (centocinquanta) per ogni SINISTRO;
- g) **danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni** in caso di fabbricati in condominio o comproprietà. **Escluso** ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti;
- h) **ricorso terzi da incendio**: nel caso di **incendio, esplosione e scoppio del FABBRICATO** indicato in POLIZZA, la SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi.

Per ogni SINISTRO risarcibile a termini di POLIZZA è operante la **FRANCHIGIA assoluta di € 150,00 (centocinquanta)** per danni a cose. In caso di SINISTRO per danni a persona non verrà applicata la suddetta FRANCHIGIA.

ES Si è distaccato parzialmente una parte del cornicione del fabbricato assicurato che ha danneggiato un'automobile regolarmente in sosta. Mi hanno richiesto il risarcimento, sono coperto?

Danno a una autovettura sottostante → € 5.000,00

Massimale assicurato → € 500.000,00

Franchigia danni a cose → € 150,00

Risarcimento al proprietario dell'autovettura: € 5.000,00 - € 150,00 = € 4.850,00

Qualora l'ASSICURATO nominativamente indicato in POLIZZA, non sia il proprietario del FABBRICATO, la garanzia della presente sezione si intende prestata nei confronti del proprietario del FABBRICATO assicurato.

Art. 32 - Operatività della garanzia: fabbricati assicurati

La presente garanzia è operante esclusivamente per i fabbricati **costruiti o in fase di MANUTENZIONE ORDINARIA; salvo quanto previsto all'Art. 31 - Oggetto dell'ASSICURAZIONE, punto b).**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 33 - Fabbricati non assicurabili: attività svolta all'interno

Premesso che con la presente POLIZZA sono assicurabili unicamente fabbricati adibiti prevalentemente ad attività di tipo uffici, commerciale, artigianale, ricreativa, non sono assicurabili i fabbricati all'interno dei quali si svolgono le seguenti attività:

- a) produzione di mangimi;
- b) mulini per cereali;
- c) zuccherifici;
- d) produzione e vendita di vernici e colori;
- e) laboratori cosmetici e chimico farmaceutici;
- f) produzione e vendita di oggetti in vimini e sughero;
- g) produzione di materiali per asfaltaggio e impermeabilizzazione;
- h) cineteatri;
- i) supermercati con estensione superiore ai 200 (duecento) metri quadrati;
- j) fabbricati adibiti esclusivamente a DEPOSITO o MAGAZZINO;
- k) discoteche;
- l) alberghi;
- m) uso agricolo;
- n) uso industriale;
- o) vendita, fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d'artificio, confezioni di proiettili, cartucce e simili.

Art. 34 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché qualsiasi altro parente e/o affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino nei rapporti di cui al precedente punto a);
- c) i "prestatori di lavoro" dell'ASSICURATO;
- d) altre persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" dell'ASSICURATO che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'ASSICURATO, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività svolte all'interno del FABBRICATO assicurato.

Art. 35 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto all'Art. 31 - Oggetto dell'ASSICURAZIONE, punto e) inquinamento accidentale;
- c) a cose altrui che l'ASSICURATO detenga a qualunque titolo;
- d) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- f) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- g) provocati da insalubrità dei locali;

- h) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'ASBESTO o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'ASBESTO;
- i) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- j) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'ASSICURATO salvo quanto previsto all'Art. 30 - Oggetto dell'ASSICURAZIONE, punto h) ricorso terzi da incendio;
- k) derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- l) derivanti dalla conduzione del FABBRICATO assicurato.

Art. 36 - Denuncia di sinistro**Denuncia di Sinistro alla Società**

L'ASSICURATO, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso immediatamente del SINISTRO tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l'ASSICURATO ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di SINISTRO deve essere completa oltre che esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla SOCIETÀ, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della SOCIETÀ in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la SOMMA ASSICURATA e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la SOCIETÀ provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'ASSICURATO è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, nei 5 (cinque) giorni successivi al SINISTRO, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla SOCIETÀ.

Art. 37 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'ASSICURATO ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'ASSICURATO ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La SOCIETÀ non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

Art. 38 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la **perdita del diritto all'indennità** o, diversamente, una **riduzione della stessa** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 39 - Limite di indennizzo

La SOCIETÀ è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE pattuiti tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicate specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 40 - Pagamento dell'indennizzo

La SOCIETÀ, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, si impegna a provvedere al pagamento dell'INDENNIZZO entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. 41 - Esagerazione dolosa del danno

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO che **esagera dolosamente** l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'INDENNIZZO**.

Art. 42 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per le medesime cose e per il medesimo RISCHIO coesistono più assicurazioni, l'ASSICURATO deve, in caso di SINISTRO, metterne a conoscenza tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'INDENNIZZO dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se l'ASSICURATO omette dolosamente di dare avviso della coesistenza di più assicurazioni per il medesimo RISCHIO, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Art. 43 - Ispezione delle cose assicurate

La SOCIETÀ ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'ASSICURATO ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 44 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla SOCIETÀ. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Art. 45 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente dalla SOCIETÀ e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE abbia adempiuto agli obblighi di cui agli Artt. 36 - Denuncia di SINISTRO e 37 - Obblighi dell'ASSICURATO in caso di SINISTRO;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l'indennizzabilità.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della SOCIETÀ e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 46 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La SOCIETÀ rinuncia a favore dell'ASSICURATO o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'articolo 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - DANNI AL FABBRICATO ³

Art. 47 - Criteri per la determinazione del danno

Il danno per il FABBRICATO viene determinato tenuto conto del valore di ricostruzione a nuovo che il FABBRICATO aveva al momento del SINISTRO, viene stimata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le pareti distrutte e riparare quelle danneggiate.

³ Cosa sono le norme specifiche?

Finora ti abbiamo descritto le norme che disciplinano i sinistri in generale. Le norme specifiche esplicitano invece le norme che concernono una sezione ben precisa delle condizioni di assicurazione e si integrano a quelle generali.

Art. 48 - Assicurazione parziale ^{ES} 📄

Se al momento del SINISTRO il valore di ricostruzione a nuovo del FABBRICATO (intendendosi per tale la spesa per l'integrale costruzione a nuovo escluso il valore dell'area) **eccede il valore indicato in POLIZZA** dall'ASSICURATO, la SOCIETÀ risponde del danno in **proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO**.

Art. 49 - Deroga alla regola proporzionale

Ferma restando l'operatività dell'Art. 39 - Limiti di indennizzo e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della REGOLA PROPORZIONALE qualora il valore del FABBRICATO ecceda la SOMMA ASSICURATA in misura non superiore al 20%. Se tale limite risultasse oltrepassato la REGOLA PROPORZIONALE si applicherà per la sola eccedenza.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Art. 50 - Gestione delle vertenze e spese legali

La SOCIETÀ assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'ASSICURATO e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso. Sono a carico della SOCIETÀ le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del MASSIMALE stabilito in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto MASSIMALE, le spese vengono ripartite fra SOCIETÀ e ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. La SOCIETÀ non riconosce peraltro le spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ES Cosa succede se la somma assicurata del fabbricato è inferiore al valore di ricostruzione a nuovo?

Valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato → € 100.000,00

Somma assicurata → € 75.000,00

Somma assicurata inferiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

In caso di sinistro, applicazione dell'assicurazione parziale con indennizzo parziale del danno e applicazione della franchigia di € 150,00.

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è

ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati

dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di Sinistro e alla richiesta di Indennizzo.

Modalità di contatto:



- per telefono:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.
- per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8192397**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modulo richiesta di Indennizzo

Polizza Tutela Attività New

DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397

OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 8192397

N° Sinistro (riservato alla Società)

N° CONTRATTO

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e nome / Ragione sociale:	
Luogo e data di nascita	CF/PI
Residente in Via civ.	
Cap.....Comune..... Provincia.....	
Tel.	Sig. :
Reperibilità: giorni dalle ore alle ore	


DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Danni al fabbricato	Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato
Data e ora	
Località di accadimento del sinistro:	
Causa e descrizione dell'evento:	
Terzi danneggiati (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo):	
Descrizione danni:	
Autorità intervenute:	
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):	

DATI BANCARI

Coordinate bancarie IBAN:
Banca:
Intestatario:


DATA e FIRMA

Data	Firma del denunciante 
------	---

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (a esempio relativi alla salute).
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____ Firma: 

Tutela Attività New

Polizza di Assicurazione del fabbricato adibito ad attività commerciali

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento")

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, Arca Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; nonché dati appartenenti a categorie particolari⁽²⁾ indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio) nonché per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per contratto o per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto.

Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.

I suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E PARTICOLARI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁵⁾, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), per l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁶⁾ e potranno essere inseriti in un archivio clienti. I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente)⁽⁷⁾.

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾.

Ai fini dell'estensione della copertura assicurativa a favore di familiari/conviventi del "Titolare assicurato", alcuni dati anche appartenenti a categorie particolari relativi alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a conoscenza anche del predetto "Titolare", ove necessario per la gestione della polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti.

TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo⁽⁶⁾. In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è **facoltativo** e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non saranno più utilizzati per le predette finalità.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; soggetti ai quali, per soddisfare le Sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie (in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie), organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

3) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.

6) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca InLinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.

7) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; investigatori privati, società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.